

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1383

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE MITA)

e dal Ministro delle Finanze

(COLOMBO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(FANFANI)

e col Ministro del Tesoro

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 1988

Conversione in legge del decreto-legge 2 novembre 1988, n. 461, recante differimento dei termini riguardanti la presentazione delle dichiarazioni, i versamenti e gli adempimenti contabili a carico degli enti locali, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154.

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto, con l'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, è stato disposto il differimento fino al 31 ottobre 1988 dei termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, per i periodi di imposta chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988, da parte di regioni, comuni e loro consorzi, comunità montane, camere di commercio, unità sanitarie locali, enti porto ed aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini nei porti, aventi natura di enti pubblici economici e sottoposti alla vigilanza del Ministero della marina mercantile, nonché da parte degli enti percettori di proventi da canone di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. La stessa disposizione ha, altresì, provveduto a differire alla predetta data del 31 ottobre 1988 anche i termini previsti per la fatturazione, la registrazione e l'adempimento degli altri obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle dichiarazioni.

Con la riapertura dei termini in questione è stata, quindi, posta in essere una sanatoria per le violazioni sostanziali e formali connesse sia alla mancata presentazione delle dichiarazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, sia alla omissione di tutti gli altri adempimenti ad esse inerenti e dei versamenti d'imposta, relativamente ai sopra menzionati periodi di imposta, venendo in tal modo incontro alle richieste dei predetti enti

in relazione alle difficoltà riscontrate nell'adempimento degli obblighi tributari.

Da parte di numerosi enti interessati alla sanatoria si è tuttavia rilevata la brevità del periodo di tempo concesso per la regolarizzazione della propria posizione tributaria in riferimento alla complessità degli adempimenti previsti dal menzionato articolo 9 e sono state formulate forti perplessità circa la possibilità di beneficiare della sanatoria, che, come detto, era subordinata alla condizione che entro il 31 ottobre fossero state regolarmente presentate le dichiarazioni omesse o nulle e fossero stati effettuati i relativi versamenti di imposta. Conseguentemente, sono state da più parti avanzate richieste di proroga del citato termine del 31 ottobre 1988.

Ora, in considerazione delle obiettive difficoltà evidenziate, si è riconosciuta l'opportunità di accordare l'ulteriore differimento sollecitato fino al 20 dicembre 1988; in tal modo, mentre non si alterano i flussi di gettito previsti per il corrente anno, si viene incontro alle esigenze sopra ricordate.

L'articolo 1 dell'unito provvedimento dispone, pertanto, l'ulteriore differimento al 20 dicembre 1988 dei termini previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154.

* * *

L'accluso decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 novembre 1988, n. 461, recante differimento dei termini riguardanti la presentazione delle dichiarazioni, i versamenti e gli adempimenti contabili a carico degli enti locali, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154.

Decreto-legge 2 novembre 1988, n. 461, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 3 novembre 1988.

Differimento dei termini riguardanti la presentazione delle dichiarazioni, i versamenti e gli adempimenti contabili a carico degli enti locali, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre il differimento dei termini riguardanti la presentazione delle dichiarazioni, i versamenti e gli adempimenti contabili a carico degli enti locali, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Il termine del 31 ottobre 1988 previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, è ulteriormente differito al 20 dicembre 1988.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1988.

COSSIGA

DE MITA - COLOMBO - FANFANI - AMATO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI